

RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE INDIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 39

**Al Socio Unico della
Napoli Holding S.r.l.**

RELAZIONE SULLA REVISIONE CONTABILE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Napoli Holding (di seguito anche "Gruppo"), costituito dallo stato patrimoniale al 31 dicembre 2017, dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato del Gruppo a causa degli effetti connessi alle incertezze significative sulla continuità aziendale descritte nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della presente relazione, fermo restando quanto evidenziato nel paragrafo "*Limitazioni alle procedure di revisione*" della medesima sezione".

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

Incertezze significative sulla continuità aziendale

Il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2017 presenta una perdita d'esercizio pari ad Euro 4.508 mila che, sommata alle perdite registrate nei precedenti esercizi e riportate a nuovo, pari complessivamente ad Euro 35.914 mila, ha generato un deficit patrimoniale di Euro 5.807 mila al 31 dicembre 2017. Sotto il profilo finanziario, il Gruppo versa in una situazione di squilibrio, con un rilevante indebitamento corrente nei confronti di istituti bancari, fornitori ed altri soggetti, non disponendo delle risorse finanziarie necessarie per il regolare pagamento delle passività correnti e pregresse.

Nella situazione di grave crisi in cui versa il Gruppo, secondo quanto riferisce l'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione, in data 22 dicembre 2017 la società controllata Azienda Napoletana S.p.A. (di seguito anche solo "società controllata") ha presentato presso il Tribunale di Napoli istanza di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., con riserva di successivo deposito del piano concordatario e di tutta la documentazione prevista dalla citata legge fallimentare. A seguito dell'accoglimento da parte del Tribunale di Napoli di tale istanza, in data 3 luglio 2018 la società controllata ha depositato il ricorso per l'ammissione a tale procedura concorsuale, corredato del relativo piano concordatario. In data 5 dicembre 2018, lo stesso Tribunale di Napoli, con proprio decreto, ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, L.F., fissando alla data del 28 marzo 2019 l'udienza dei creditori per la votazione della proposta di concordato, udienza poi prorogata alla data del 2 luglio 2019.

Nell'ambito della descritta procedura concorsuale, l'Amministratore Unico evidenzia che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano della società controllata, redatto con il supporto di un consulente esterno, oltre alla funzionalità dello stesso al miglior soddisfacimento dei creditori, sono state oggetto di attestazione ex art. 161, comma terzo, L.F., da parte del professionista incaricato. Tale piano prevede un'ipotesi di continuità diretta dell'attività caratteristica della società controllata fino alla scadenza dei contratti di servizio, confermando la gestione *in-house* del trasporto su gomma e su ferro da parte del Comune di Napoli, ed il miglior realizzo degli *asset* che non sono direttamente funzionali all'esercizio del trasporto pubblico locale.

Nella delineata situazione, sulla base delle linee guida su cui si fonda il piano di concordato preventivo, tenuto conto della grave crisi in cui versa il Gruppo, l'Amministratore Unico informa di aver predisposto il bilancio consolidato con criteri di funzionamento, adottando tuttavia le cautele valutative che la situazione di crisi impone, i cui riflessi sono anche evidenziati nel successivo paragrafo "Limitazioni alle procedure di revisione" della presente relazione. Con riferimento a ciò, l'Amministratore Unico evidenzia che la capacità del Gruppo di operare nel prevedibile futuro è subordinata ad alcuni rilevanti presupposti essenziali che risiedono nella positiva definizione della citata procedura concorsuale che coinvolge la società controllata e nella realizzazione delle azioni e delle ipotesi utilizzate alla base del summenzionato piano, che risultano connesse ad eventi futuri, incerti e al di fuori del controllo del Gruppo. L'Amministratore Unico informa, infine, che il venir meno del presupposto della continuità aziendale potrebbe comportare la mancata realizzabilità delle attività iscritte e/o l'insorgere di passività non riflesse nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2017.

Quanto sopra descritto, e segnatamente i) le condizioni finanziarie e patrimoniali del Gruppo, ii) le incertezze legate agli esiti della procedura concorsuale avviata dalla società controllata, evidenzia l'esistenza di molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati rilevanti sul bilancio del Gruppo.

Limitazioni alle procedure di revisione

Si rileva quanto segue:

- come riferito dall'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, a cui si rinvia per una più estesa trattazione, il Gruppo ha in essere un articolato contenzioso nei confronti della Regione Campania, avente ad oggetto lo storno dei contributi in conto esercizio ex L.R. 16/83 e le coperture di disavanzo ex L. 194/98, per le annualità 1994-1997. L'Amministratore Unico indica che tale contenzioso ha visto il Gruppo vittorioso nei primi due gradi di giudizio; tuttavia, a seguito di ricorso in Cassazione proposto dalla controparte, il giudizio è stato rinviato alla Corte di Appello di competenza. A fronte di ciò il Gruppo ha iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017, nella voce "Fondi rischi ed oneri", l'importo di Euro 9.098 mila.

A tale riguardo, il Gruppo ha acquisito una nota legale che, nel confermare la valutazione quantitativa della passività potenziale cui risulterebbe esposto il Gruppo, stima il rischio di soccombenza associato al contenzioso quale "possibile ma non probabile" che non richiederebbe, secondo quanto previsto dai principi contabili di riferimento, l'iscrizione di un fondo rischi. Il Gruppo, tuttavia, ha ritenuto prudenzialmente di iscrivere nel bilancio consolidato le somme quantificate quale passività massima, pari ad Euro 9.098 mila, come descritto in precedenza. A tale riguardo, tuttavia, segnaliamo di non aver ottenuto le analisi e considerazioni utilizzate per valutare in modo differenziato tale contenzioso e necessarie ad esaminare e, in caso, suffragare la valutazione effettuata dall'Amministratore Unico. Non è stato pertanto possibile condurre tutte le procedure di revisione necessarie nella fattispecie e, conseguentemente, concludere circa la correttezza degli accantonamenti iscritti. D'altra parte alla luce della risposta ottenuta da legale non è dato di escludere che gli accantonamenti effettuati non siano in tutto o in parte non necessari;

- come riferito dall'Amministratore Unico nella relazione sulla gestione e nella nota integrativa, il Gruppo ha in essere un contenzioso nei confronti dell'Inps, avente ad oggetto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello di Napoli depositata in data 24 novembre 2010, con cui il Gruppo si è visto accertare l'insussistenza dell'obbligo di pagare gli importi contenuti negli avvisi bonari inoltrati dall'Inps, a titolo di recupero di agevolazioni contributive fruite nel periodo 1997-2001 per le assunzioni e trasformazioni con contratti di formazione e lavoro. A fronte di ciò il Gruppo ha iscritto nel bilancio al 31 dicembre 2017, nella voce "Fondi rischi ed oneri", l'importo di Euro 9.655 mila.

A tale riguardo, il Gruppo ha acquisito una nota legale che, nel confermare la valutazione quantitativa della passività potenziale cui la stessa risulterebbe esposto il Gruppo, stima il rischio di soccombenza associato al contenzioso quale "basso (30-40%)" che non richiederebbe, secondo quanto previsto dai principi contabili di riferimento, l'iscrizione di un fondo rischi. Il Gruppo, tuttavia, ha ritenuto prudenzialmente di iscrivere nel bilancio consolidato le somme quantificate quale passività massima, pari ad Euro 9.655 mila, come descritto in precedenza. A tale riguardo, tuttavia, segnaliamo di non aver ottenuto le analisi e considerazioni utilizzate per valutare in modo difforme tale contenzioso e necessarie ad esaminare e, in caso, suffragare la valutazione effettuata dall'Amministratore Unico. Non è stato pertanto possibile condurre tutte le procedure di revisione necessarie nella fattispecie e, conseguentemente, concludere circa la correttezza degli accantonamenti iscritti. D'altra parte alla luce della risposta ottenuta da legale non è dato di escludere che gli accantonamenti effettuati non siano in tutto o in parte non necessari;

Richiamo d'informativa

Per una migliore comprensione del bilancio d'esercizio, richiamiamo l'attenzione su quanto di seguito riportato e più ampiamente descritto dall'Amministratore Unico nella nota integrativa:

- il bilancio consolidato al 31 dicembre 2017 presenta nella voce "Crediti verso Enti Pubblici" partite creditorie nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pari ad Euro 9.721 mila, per l'ammontare richiesto a copertura degli oneri di malattia maturati negli esercizi 2012-2016, secondo quanto previsto dalla Legge Finanziaria 2006. Tali crediti possono essere compensati con i contributi dovuti all'Inps solo a seguito di un apposito decreto emanato da parte del summenzionato Ministero. A tale riguardo, l'Amministratore Unico informa che in data 31 gennaio 2018 è stato emanato apposito decreto che ha consentito di compensare i crediti maturati per l'esercizio 2012, per l'importo di Euro 2.256 mila, con il versamento dei contributi dovuti all'Inps nel corso del 2018. Sulla base di tali elementi, anche tenuto conto delle tempistiche con cui in precedenza il Gruppo ha potuto compensare le partite pregresse, nelle more della emanazione degli ulteriori decreti da parte del Ministero competente, l'Amministratore Unico ritiene certi ed esigibili tali crediti.

Tale aspetto non rileva ai fini della nostra dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio.

Altri aspetti

Con riferimento al bilancio dell'esercizio precedente, i cui dati sono presentati ai fini comparativi, secondo quanto richiesto dalla legge, abbiamo emesso la nostra relazione in data 1 aprile 2019, ove non siamo stati in grado di esprimere un giudizio su tale bilancio a causa delle significative incertezze descritte nel paragrafo "Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio", fermo restando quanto evidenziato nel paragrafo "Altri rilievi", riportati in tale relazione.

Responsabilità dell'Amministratore Unico e del Collegio Sindacale per il bilancio consolidato

L'Amministratore Unico è responsabile per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.

L'Amministratore Unico è responsabile per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l'appropriatezza dell'utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.

L'Amministratore Unico utilizza il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio consolidato a meno che abbiano valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo Napoli Holding S.r.l. o per l'interruzione dell'attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.

Il Collegio Sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di predisposizione dell'informativa finanziaria del Gruppo.

Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato

I nostri obiettivi sono l'acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e l'emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio consolidato.

Nell'ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia), abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la durata della revisione contabile. Inoltre:

- abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non intenzionali, poiché la frode può implicare l'esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;
- abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un giudizio sull'efficacia del controllo interno del Gruppo;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle stime contabili effettuate dall'Amministratore Unico, inclusa la relativa informativa;
- abbiamo valutato l'appropriatezza dell'utilizzo da parte dell'Amministratore Unico del presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;
- abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento dell'incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate nel corso della revisione contabile.

RELAZIONE SU ALTRE DISPOSIZIONI DI LEGGE E REGOLAMENTARI


Giudizio ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10

L'Amministratore Unico della Napoli Holding S.r.l. è responsabile per la predisposizione della relazione sulla gestione del Gruppo Napoli Holding al 31 dicembre 2017, incluse la sua coerenza con il relativo bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.

Siamo stati incaricati di svolgere le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato della Napoli Holding S.r.l. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge, nonché di rilasciare una dichiarazione su eventuali errori significativi.

A causa della significatività di quanto descritto nella sezione "*Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*" della *Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato*, fermi restando i possibili effetti di quanto descritto nel paragrafo "*Limitazioni alle procedure di revisione*" della medesima sezione, non siamo in grado di esprimere un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato della Napoli Holding S.r.l. al 31 dicembre 2017 e sulla conformità della stessa alle norme di legge né di rilasciare la dichiarazione di cui all'art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10 sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione.

DELOITTE & TOUCHE S.p.A.



Mariano Bruno
Socio

Napoli, 28 giugno 2019